

Allegato

SCHEMA DI ACCORDO, EX ART. 15 L.241/90, TRA REGIONE LOMBARDIA, E L'AUTORITA' DI BACINO DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI DI GESTIONE DELLE MACROFITE ACQUATICHE A TUTELA DELLA BIODIVERSITA' DEL LAGO D'ISEO.

Premesso che:

- all'interno del Programma di Tutela e Uso delle Acque di Regione Lombardia il lago d'Iseo è classificato in stato ecologico sufficiente e in stato chimico non buono ed è previsto il raggiungimento del buono stato delle acque al 2027;
- il lago d'Iseo presenta un problema di vegetazione acquatica (macrofite) che si sviluppa in maniera abnorme durante la stagione estiva, interferendo negativamente con i diversi usi delle acque (navigazione, fruizione turistica) e con l'ecosistema (propagazione di specie esotiche invasive)
- a partire dal 2009 la Provincia di Brescia e la Provincia di Bergamo hanno collaborato nello svolgimento dell'attività di pulizia superficiale delle acque del lago d'Iseo, attraverso un accordo di collaborazione con il Consorzio per la Gestione Associata dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro ora Autorità di Bacino dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, ente pubblico non economico ex art. 48 comma 4 della legge regionale n. 6/2012;
- attraverso l'accordo con l'Autorità di Bacino dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, l'attività di tutela, consistente nella pulizia superficiale delle acque del lago d'Iseo in particolare attraverso la raccolta delle macrofite, ramaglie e tronchi galleggianti o depositati sulle rive o sui bassi fondali, il trasporto e l'avvio a recupero o smaltimento, è risultata economica, efficace ed efficiente, anche in virtù della connessione e della complementarietà della stessa con le attività già svolte dall'Autorità di Bacino, dell'utilizzo ottimale e sinergico delle attrezzature e del personale, della vicinanza territoriale dell'Autorità di Bacino con il Lago d'Iseo, che consente alla medesima di meglio progettare e dirigere le operazioni e di intervenire con tempestività in tutte le possibili situazioni di emergenza;
- l'art. 43, comma 1, della l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003 prevede alle lettere e) ed f) che spetta alle Province la realizzazione di programmi, progetti ed interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 (bonifica siti contaminati, materia ora disciplinata dal d.lgs. n. 152/2006), nonché l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili;
- il comma 8 dell'art. 5 della l.r. 10/2008 prevede la possibilità di redigere un progetto per la gestione delle macrofite, che comporti anche l'asportazione delle stesse a fini di contenimento dell'eutrofizzazione.
- A gennaio 2018 è stato sottoscritto, così come previsto dalla DGR 7564 del 18/12/2017, un accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia, la provincia di Bergamo, la provincia di Brescia e l'Autorità di bacino dei laghi

- d'Iseo, Endine e Moro per lo svolgimento di interventi a tutela del lago d'Iseo (gestione delle macrofite acquatiche);
- gli esiti di tale accordo hanno portato alla redazione di un piano di gestione delle macrofite acquatiche su base triennale con indicazione delle zone, delle tempistiche e delle modalità per contenere lo sviluppo delle popolazioni di piante acquatiche, finalizzato a un miglioramento complessivo dell'ecosistema lacustre;
- le Province di Bergamo e Brescia, così come l'Ente Riserva Naturale Torbiere del Sebino - hanno già valutato positivamente con lettere di sostegno e condivisione un piano pluriennale di intervento sul medesimo tema di progetto che oggi si configura come uno stralcio funzionale (nota Provincia di Brescia del 24.03.2021, nota Provincia di Bergamo del 26.03.2021 e nota dell'Ente per la gestione della Riserva naturale "Torbiere del Sebino" del 23.03.2021);

Considerata, pertanto, la convergenza di interessi tra Regione Lombardia e l'Autorità di bacino dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro;

Valutato che:

- il comma 8 dell'art. 5 della l.r. 10/2008 prevede la possibilità di redigere un progetto per la gestione delle macrofite, che comporti anche l'asportazione delle stesse a fini di contenimento dell'eutrofizzazione.
- all'interno del Programma di Tutela e Uso delle Acque di Regione Lombardia il lago d'Iseo è classificato in stato ecologico sufficiente e in stato chimico non buono ed è previsto il raggiungimento del buono stato delle acque al 2027, mentre il lago d'Endine è classificato in stato buono, pur presentando dei valori di sufficienza per quanto riguarda l'elemento biologico delle macrofite;
- il lago d'Iseo presenta un problema di vegetazione acquatica (macrofite) che si sviluppa in maniera abnorme durante la stagione estiva, interferendo negativamente con i diversi usi delle acque (navigazione, fruizione turistica) e con l'ecosistema (propagazione di specie esotiche invasive);
- ai sensi della DGR 7564 del 18/12/2017 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia, la provincia di Bergamo, la provincia di Brescia e l'Autorità di bacino dei laghi d'Iseo, Endine e Moro per lo svolgimento di interventi a tutela del lago d'Iseo (gestione delle macrofite acquatiche) che ha previsto la redazione di un piano di gestione delle macrofite;
- tale piano redatto su base triennale riporta l'indicazione delle zone, delle tempistiche e delle modalità per contenere lo sviluppo delle popolazioni di piante acquatiche, finalizzato a un miglioramento complessivo dell'ecosistema lacustre;
- le Province di Bergamo e Brescia hanno valutato positivamente tale piano

Considerato che:

- la presenza di massa vegetale, soprattutto nelle acque rende difficoltosa, in alcuni casi impossibile, la navigazione nelle aree di interesse pubblico (porti, approdi, darsene, ecc), rappresentando una criticità per la fruizione turistica, mentre la diffusione di specie esotiche invasive comporta la formazione di popolamenti monospecifici che si sostituiscono alle specie autoctone con la conseguente perdita di biodiversità.

- ai fini della salvaguardia dell'ambiente e nel contempo dello sviluppo socio economico delle aree dei laghi, risulta necessario contemperare le esigenze di fruizione a quelle di tutela e quindi prevedere una gestione programmata e continua nel tempo delle piante acquatiche.
- l'esito positivo dell'attività svolta negli anni (dal 2009 ad oggi), con riferimento all'attività di pulizia, consente di ritenere opportuno il consolidamento dell'esperienza intrapresa;
- la collaborazione tra Regione Lombardia, e l'Autorità di bacino dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, in raccordo con la Provincia di Bergamo e la Provincia di Brescia, è in grado di garantire, interventi rispondenti alle esigenze di tutela delle acque del lago, con positivi riflessi su altri interessi pubblici quali quelli turistico, paesaggistico, igienico-sanitario, faunistico, della navigazione;
- l'Autorità di Bacino dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro svolgerà le attività direttamente o tramite altro soggetto individuato nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Autorità di Bacino dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, è costituita ex art. 48 della legge regionale n. 6 del 04/04/2012 esclusivamente da tutti i Comuni rivieraschi del bacino lacuale e può pertanto annoverarsi tra le pubbliche amministrazioni;

Tutto ciò premesso, tra

Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154 nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima, domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia

E

Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro (nel seguito Autorità di bacino), con sede in Sarnico (BG), Via Vittorio Veneto 76, C.F. e P. IVA 95127830164 rappresentata dal Presidente, Sig. Alessio Rinaldi.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità dell'accordo e attività

Regione Lombardia e Autorità di bacino (d'ora in avanti "Le parti") riconoscono, nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'interesse comune di procedere con l'attuazione del progetto di gestione delle macrofite al fine di contenere lo sviluppo di queste, permettere l'utilizzo delle acque del lago (navigazione, balneazione,...) e migliorare la qualità biologica del lago.

L'attività di sfalcio sarà eseguita nel corso della stagione 2022 secondo quanto riportato all'interno dell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli interventi saranno eseguiti dall'Autorità di bacino direttamente o, sussistendone i presupposti di legge, tramite la società interamente partecipata denominata "Manutenzione e Promozione dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro" s.r.l.

Le attività previste a carico dell'Autorità di Bacino e/o della sua Società saranno realizzate nei limiti:

- della dotazione strumentale affidata in comodato d'uso, all'interno della convenzione in essere con Provincia di Bergamo e Brescia sottoscritta il 30/1/2020 con particolare riferimento alla capacità massima operativa dei mezzi affidati in comodato;
- della dotazione strumentale aggiuntiva nella disponibilità della Società;
- nei limiti finanziari stabiliti dal presente accordo di collaborazione;
- dalle norme che regolano la materia con particolare riferimento alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla sicurezza e alla navigazione.

Art. 2 – Risorse e modalità di rimborso

Le parti collaboreranno per la realizzazione delle finalità del presente accordo, impegnandosi congiuntamente a realizzare le attività indicate nell'art. 1 e dettagliate nell'Allegato Tecnico, mettendo, a disposizione le risorse umane interne al proprio ente, banche dati e strumentazione che, di comune accordo, sarà reputata necessaria.

Per l'esecuzione di quanto indicato al precedente art. 1 Regione Lombardia prevede l'impegno del personale della Direzione Generale Ambiente e Clima.

Per l'esecuzione di quanto indicato al precedente art. 1 Autorità di Bacino, prevede l'impegno del proprio personale sia amministrativo che tecnico e di personale specializzato individuato, nel caso, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Le parti finanziano, ognuna per la parte di propria competenza, i costi relativi al personale interno.

Regione Lombardia procederà al rimborso di quota parte delle spese sostenute dall'Autorità di bacino per la realizzazione delle attività del presente accordo, fino ad un massimo di 350.000 € (318.000 € nel 2021, 32.000 € nel 2022), previa rendicontazione da sottoporre al responsabile dell'accordo di parte regionale, così come individuato al precedente art. 3, secondo le seguenti scadenze:

- 100% dell'importo del 2021, a titolo di anticipazione, da erogarsi entro un mese dalla stipula dell'accordo;
- 100% dell'importo del 2022, da erogarsi, entro 60 gg, previa istruttoria, dopo la consegna di un rapporto di avanzamento entro il mese di dicembre 2022;

Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente atto, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un mero rimborso delle spese sostenute e, come tale, escluso dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

La stima delle spese ammissibili a rimborso per lo svolgimento delle attività, oggetto della collaborazione istituzionale, è riportata nella tabella riportata nell'Allegato Tecnico.

Art. 3 - Responsabilità dell'accordo

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo è assicurata da un Responsabile e da un Referente tecnico per ciascuna Parte:

- per Regione Lombardia, il responsabile, è individuato nell'Ing. Filippo Dadone, Dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo Sostenibile e tutela delle risorse dell'Ambiente della Direzione Generale Ambiente e Clima e il referente tecnico nel Dr. Daniele Magni;
- per Autorità di bacino lacuale, il responsabile è individuato nel Direttore Dott.ssa Gloria Rolfi e il referente scientifico nell' Ing. Roberto Bendotti;

Art. 4 - Durata e recesso

Il presente accordo ha validità tra le parti dalla data di sottoscrizione e sino alla fine del 2022.

Lo stesso potrà essere oggetto di proroga, previo accordo tra le parti e sulla base di adeguate motivazioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività, fermo restando le pattuizioni assunte, per un tempo massimo non superiore a 1 anno.

Qualora alla scadenza del presente accordo, e di sua eventuale proroga, le parti debbano proseguire la collaborazione per le stesse finalità di cui all'art. 1, potranno, in presenza di specifica e reciproca disponibilità di bilancio, proseguire la collaborazione, attraverso ulteriori attività, che saranno declinate in un apposito atto integrativo, da approvarsi con le stesse modalità utilizzate per l'approvazione del presente accordo.

In ogni caso le parti potranno recedere dal presente accordo per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni, per gravi motivi in qualunque momento.

Nel caso di recesso della Regione, questa rimborserà a Autorità di bacino le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base all'accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Nel caso di recesso da parte di Autorità di bacino saranno rendicontate le spese sostenute per le attività svolte e restituite alla Regione eventuali somme percepite e non rendicontate.

Art. 5 Gruppo di lavoro tecnico

Gli enti stipulanti istituiscono un gruppo di lavoro al fine di migliorare i risultati, coordinare le attività, esercitare il controllo e l'accertamento dell'osservanza degli obblighi da parte degli enti sottoscrittori.

Il gruppo di lavoro è composto da almeno un funzionario per ogni amministrazione, si riunirà ogni volta che si renda necessario o venga richiesto da una delle Amministrazioni sottoscrittrici.

Gli Enti si impegnano a nominare ovvero far partecipare al gruppo di lavoro funzionari che possano assumere decisioni, nei limiti della rispettiva competenza e

delle previsioni finanziarie del presente accordo. Al gruppo di lavoro saranno invitate anche rappresentanti delle province di Bergamo e Brescia.

Art. 6 - Modifiche dell'accordo

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle parti interessate, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 8 - Definizione delle controversie

Regione Lombardia e Autorità di bacino si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione del presente accordo.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 gg dal ricevimento della stessa.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

PER REGIONE LOMBARDIA

Il Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima
Dott. Dario Fossati

PER AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO

Il Presidente
Sig. Alessio Rinaldi

ALLEGATO TECNICO

ALLEGATO A – CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO

Attività di contenimento macrofite - CUP C37H21008670002

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA: 350'000,00 Euro.

CRONOPROGRAMMA

Approvazione Progetto Definitivo: entro il 31/01/2021.

Redazione Progetto Esecutivo e contestuale approvazione: entro il 30/03/2021.

Aggiudicazione appalto: entro 31/05/2022.

Consegna lavori: entro 30/06/2022.

Ultimazione lavori: entro 31/10/2022.

Certificato di Regolare Esecuzione: entro 30/11/2022.

Rendicontazione a Regione Lombardia: entro 31/12/2022.

ALLEGATO B – QUADRO ECONOMICO

Attività di contenimento macrofite - CUP C37H21008670002

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA: 350'000,00 Euro.

QUADRO ECONOMICO: redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
1	Allestimento cantiere		4.000,00 €
2	Intervento 1A		8.000,00 €
3	Intervento 1B		47.200,00 €
4	Intervento 2A		46.400,00 €
5	Intervento 2B		
6	Intervento 3A		
7	Intervento 4Aa		72.000,00 €
8	Intervento 4B		
9	Intervento 5Aa		
10	Intervento 5Ab		
11	Intervento 6A		19.200,00 €
12	Intervento 7A		19.200,00 €
13	Intervento 8A		19.200,00 €
TOTALE LAVORI			235.200,00 €
	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		4.800,00 €
TOTALE IMPORTI LAVORI COMPRESIVO DI ONERI DI SICUREZZA			240.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA su lavori e realizzazioni		22%	€ 52.800,00
Spese tecniche per Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione (compreso IVA e CNPAIA)			€ 9.750,57
Spese tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (compreso IVA e CNPAIA)			€ 15.438,44
Costi di attuazione del Piano di monitoraggio		8%	€ 19.200,00
IVA sul piano di monitoraggio		22%	€ 4.224,00
Incentivi per funzioni tecniche (RUP), art. 113		2%	€ 4.800,00
Imprevisti e arrotondamenti			€ 3.786,99
TOTALE IMPORTI SOMME A DISPOSIZIONE			€ 110.000,00
TOTALE COSTI ANNUI (IVA compresa)			€ 350.000,00

ALLEGATO C – DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

Attività di contenimento macrofite - CUP C37H21008670002

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA: 350'000,00 Euro.

STATO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO: Progettazione Definitiva da avviare a prossima fase autorizzativa attraverso l'istituto della Conferenza di Servizi.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA: L'intervento proposto riguarda l'attuazione di interventi di contenimento mediante taglio della macrofita *Vallisneria spiralis* nel basso lago di Iseo, con lo scopo di contenere lo sviluppo della pianta acquatica, limitarne il distaccamento dal fondale e ridurre conseguentemente l'accumulo del materiale vegetale lungo le rive cui sono associate criticità correlate soprattutto alla fruizione turistica della fascia costiera (spiagge e porti).

L'intervento proposto ha quindi lo scopo di migliorare gli ambienti litorali caratterizzati attualmente dalla presenza di *Vallisneria spiralis* in modo da favorire la tutela e il miglioramento ambientale del contesto lacustre, con benefici diretti sulla fascia meno profonda del lago e sulla fauna ivi presente.

L'area di progetto è individuata nel basso Lago d'Iseo, dove si riscontrano le criticità maggiori connesse alla larga diffusione della pianta, più precisamente nel Comune di Iseo (BS), tra la zona dei campeggi posti a est della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino e la località La Punta di Clusane e in Comune di Sarnico (BG).

Le aree di intervento in Comune di Iseo sono collocate lungo il fondale del lago a una profondità massima di circa 2 m. Sulla base degli esiti delle attività conoscitive e sperimentali già effettuate, la tecnica di contenimento da implementare è rappresentata dal taglio meccanico della vegetazione sommersa. Il taglio meccanico si attua mediante l'impiego di mezzo anfibia dotato di barra falciante con lama a V, progettata per tagliare la vegetazione appena al di sopra delle radici infliggendo il massimo trauma alle piante, rendendo quindi efficace il taglio per limitare la loro ricrescita. Una raccolta ripetuta ed efficiente può ridurre le sostanze nutritive disponibili nel corpo idrico e comportare una riduzione nel medio periodo delle invasive.

Si ritiene che in corrispondenza dell'area di intervento sia opportuno eseguire un primo taglio in estate, ossia nel periodo della fase di sviluppo ed espansione della *Vallisneria spiralis* e di massima frequentazione turistica, e un secondo taglio all'inizio dell'autunno.

Il materiale vegetale oggetto di taglio dovrà essere rimosso dalla superficie lacustre mediante l'impiego di battelli spazzini, raccolto e conferito a sito idoneo per lo smaltimento.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI: tutti gli interventi sono ubicati nel basso Lago d'Iseo sia sulla sponda bergamasca, in comune di Sarnico, che bresciana, in comune di Iseo.

ELABORATI PROGETTUALI: Progetto Definitivo completo.

STRALCIO PLANIMETRICO

